



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO

ORDINANZA n. 27/2026

Abrogazione Ordinanza n. 60/2018 del 19/10/2018 ed esenzione dall'applicazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del D. Lgs. 197/2021 per il porto turistico di Torregrande

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Oristano:

VISTA la propria ordinanza n.60/2018 in data 19.10.2018 relativa all'approvazione del "*Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porticciolo turistico di Torregrande. Aggiornamento triennio 2018-2021*";

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE", con il quale è stato abrogato il Decreto Legislativo 182/2003;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 8, del predetto Decreto Legislativo 197/2021 recita "*I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato (...omissis...)*";

CONSIDERATO che all'attualità non risulta essere stato adottato un Decreto che, ai sensi della Legge n. 84/94 definisca le caratteristiche del porto turistico di Torregrande;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del Decreto di cui sopra, sulla base dell'analisi effettuata da questa Autorità marittima, si ritiene di poter classificare il porto turistico di Torregrande, ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 197/2021, quale "*porto non commerciale, caratterizzato per lo più da un'un'utenza portuale stanziale (diporto e pesca) e da uno scarso/sporadico traffico diportistico "di transito", limitato per lo più ai soli mesi estivi*";

CONSIDERATO inoltre che, dai dati disponibili, è stato riscontrato che la tipologia dei rifiuti che viene prodotta a bordo delle unità che stanziano nel porto turistico di Torregrande è in larga parte riferita ai rifiuti solidi urbani (plastica, carta, vetro e RSU), ai quali bisogna aggiungere altre tipologie di rifiuti quali: attrezzi da pesca, olii esausti, batterie, filtri e acque di sentina, ma che il volume di rifiuti generato dalle navi è minimo e poco appetibile ad un eventuale gestore del servizio;

CONSIDERATO altresì, che presso il porto turistico di Torregrande la locale Amministrazione Civica, in qualità di soggetto responsabile all'attuazione del piano di cui al primo visto, ha provveduto ad integrare totalmente il servizio in parola nel sistema di gestione dei rifiuti comunale;

RILEVATO che il sistema di raccolta/conferimento e gestione dei rifiuti integrato nel sistema di raccolta comunale è confacente alle esigenze dell'utenza portuale atteso che, negli anni, non è pervenuta alcuna segnalazione di inadeguatezza;

VISTI i verbali di riunione in data 06 febbraio 2025 e in data 26 marzo 2026, con i quali sono state esaminate le criticità relative alla completa implementazione del servizio di gestione dei rifiuti portuali per il porto turistico di Torregrande nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti comunale, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 5, comma 8, del Decreto Legislativo 197/2021;

VISTA la nota prot. n. 36477 in data 21 maggio 2026 del Comune di Oristano, assunta in pari data al protocollo di questo Comando al n°8555, con la quale il predetto Ente ha comunicato che, a decorrere dal 18 maggio 2026, il sistema di gestione dei rifiuti presso il Porto Turistico di Oristano – Marina di Torre Grande, è stato implementato in attuazione del D.Lgs. n. 197/2021, precisando inoltre che la società Formula Ambiente S.p.A., concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti comunale, ha provveduto ad affiggere apposita informativa presso la recinzione dell'isola ecologica e a trasmettere comunicazione scritta, tramite Marine Oristanesi, a tutti gli utenti portuali interessati, quali pescatori e diportisti, così superando le criticità evidenziate nel corso delle riunioni tecniche di cui al precedente visto;

RITENUTE SUSSISTENTI tutte le caratteristiche idonee a consentire l'emanazione di un provvedimento di esenzione degli obblighi di cui ai commi da 1) a 4), dell'articolo 5 del D. Lgs. 197/2021, nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale di classificazione del porto turistico di Torregrande.

VISTO il foglio prot. n. 8749 del 26/05/2026 con cui questo Comando, ritenendo sussistenti le condizioni per l'emanazione di un provvedimento di esenzione ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D. Lgs. 197/2021, ha chiesto alla Regione Autonoma Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di voler indicare l'eventuale sussistenza di motivi ostativi all'emanazione del predetto provvedimento;

VISTA la nota prot. n.16629 in data 27/05/2026 della Regione Autonoma Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, assunta in pari data al protocollo di questo Comando al n°8889, con la quale il predetto Ente, nel prendere delle valutazioni effettuate da questa Autorità marittima, esprimeva le proprie valutazioni ritenendo che non vi fossero motivi ostativi, per quanto di competenza, all'applicazione della deroga di cui all'articolo 5, comma 8, del D. Lgs. 197/2021 nonché all'emanazione della relativa ordinanza.

VISTI gli atti di ufficio;

VISTI gli artt. 17, 30, 64, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 59, 77 e 82 del Regolamento di Esecuzione al predetto Codice (parte marittima);

O R D I N A

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto Legislativo 197/2021, il porto turistico di Torregrande è esentato dall'applicazione dei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del presente provvedimento.

Articolo 2

L'Ordinanza n. 60/2018 in data 19.10.2018 in premessa citata e relativa all'approvazione del *"Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porticciolo turistico di Torregrande. Aggiornamento triennio 2018-2021"* è abrogata.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto,
- Trasmissione agli Enti/Amministrazioni interessate;
- comunicazione agli organi di informazione;
- pubblicazione sul sito internet istituzionale della Capitaneria di porto di Oristano alla pagina "Ordinanze", raggiungibile al seguente link:
www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze/elenco?ufficio=123571.
- Invio alla società *"Marine Oristanesi s.r.l."*, quale concessionario del porto turistico di Torregrande, con l'obbligo di esporla in luoghi ben visibili al pubblico e all'utenza, nonché darne conoscenza ai propri associati;
- Invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla in luoghi ben visibili al pubblico e all'utenza, nonché darne conoscenza ai propri associati.

Santa Giusta, data della firma digitale

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea CHIRIZZI¹
Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANDREA CHIRIZZI
In Data/On Date:
venerdì 29 maggio 2026 11:19:13

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa